



COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI

APS

Ringrazio la Commissione per l'opportunità offertaci di esprimere attraverso la lettura ed il commento alla proposta di legge 536 anche un parere su un tema sul quale la nostra associazione ha concentrato la sua attenzione già dal lontano 1995 nel convegno "Il bambino cattivo" in cui fu relatore Olweus autore della prima definizione di un fenomeno allora emergente, quello del bullismo. Questa lunga osservazione ci porta a confermare che la finalità primaria di ogni articolato deve essere la rieducazione e la responsabilizzazione, come previsto anche dalla legge 71.

Riteniamo che la prevenzione non possa basarsi sullo stigma nei confronti di comportamenti o azioni, ma sulla educazione alla cittadinanza e alla affettività. Gli interventi particolarmente rilevanti per la prevenzione di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo possono essere infatti ricondotti a tre fattispecie: azioni di prevenzione c.d. universale, di prevenzione c.d. selettiva e di prevenzione personalizzata: nel presente progetto di legge ci si concentra soltanto sulla prevenzione personalizzata, con una azione di tipo rieducativo in un contesto di conflitto, mentre sono totalmente assenti le prime due azioni. E' bene sottolineare che bullismo e cyberbullismo sono la manifestazione di una patologia nelle relazioni sociali, un fenomeno che non si caratterizza come patologia individuale, in quanto espressione di una azione di gruppo: risulta perciò chiaro che è su un piano collettivo che tali fenomeni possono essere più facilmente contrastati mentre lo strumento penale, che va a sanzionare ed agire unicamente sul singolo, risulta inadeguato.

In tal senso condividiamo le conclusioni della Garante infanzia (2020): "*Il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo costituiscono una priorità d'intervento necessaria per garantire, anche a scuola, la tutela dei diritti delle persone di minore età, come già ricordato (vedi paragrafo 3.1). A tal fine la mediazione rappresenta lo spazio ideale, sia in termini di prevenzione sia come strumento di riparazione dei danni: alla vittima e al bullo viene riconosciuto uno spazio di ascolto e di confronto in cui è possibile incontrarsi sul piano delle emozioni e dell'empatia. La mediazione ha un effetto di responsabilizzazione nei confronti di chi ha compiuto un atto violento e al contempo consente alle vittime di essere riconosciute nei loro vissuti, che spesso sono di paura e di solitudine*".

E le conclusioni della Commissione Bicamerale Infanzia ed Adolescenza nel documento approvato nella seduta del 29/10/2019, a conclusione dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo

La commissione riporta che l'unanimità degli auditi non aveva condiviso l'ipotesi di introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, anche per l'ampissima gamma di comportamenti rientranti nelle definizioni di "bullismo e "cyberbullismo", per cui il tentativo di formulare una apposita fattispecie incriminatrice onnicomprensiva scontrerebbe difficoltà insormontabili, finendo per dibattersi tra soluzioni opposte altrettanto indesiderabili. Altrettanto problematica e contraddittoria si presenterebbe anche l'integrazione con le norme vigenti in materia di diritto penale minorile.

In questa stessa direzione va anche il [5° PIANO NAZIONALE DI AZIONE E DI INTERVENTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI E LO SVILUPPO DEI SOGGETTI IN ETÀ EVOLUTIVA 2022-2023 EDUCAZIONE, EQUITÀ, EMPOWERMENT](#) adottato in applicazione della [Strategia dell'UE sui diritti dei minori](#), in base al quale la valorizzazione del contrasto al bullismo e al cyberbullismo è ricompresa tra le attività relative all'educazione che devono garantire il benessere fisico e psicologico dei minori, pari opportunità, educazione formale e non formale, e il contrasto al fenomeno è in questo contesto previsto unitamente al potenziamento

Via Del Forte Tiburtino 98 – Edificio 17

00159 Roma.

Tel. +39 37015464416

e-mail: genitoridemocraticicgd@gmail.com

cgd@pec.genitoridemocratici.it

dell'insegnamento dell'educazione civica e del servizio di psicologia scolastica, al rafforzamento dei consultori familiari, all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla parità di genere di cui alla legge n. 107/2015.

ART.1 La "condizione" di emarginazione ci appare concetto non definito, La norma, quindi, finisce con l'introdurre un concetto indeterminato che si rivela per questo motivo estremamente ambiguo, indefinito per quanto riguarda sia l'ambito di attuazione, sia l'oggetto di sanzione e dunque potenzialmente applicabile in modo aleatorio ad una pluralità di comportamenti di diverso tipo senza che sia possibile identificare in modo preciso quali siano quelli da considerare illeciti.

ART.2 Non si condivide la ratio e l'opportunità della proposta di modifica in questo disegno di legge, che invece sostiene, attraverso l'estensione della punibilità dei genitori rispetto all'obbligo scolastico e quindi forma di contrasto alla dispersione scolastica, la possibilità di intercettare disagio giovanile e prevenire possibili atteggiamenti antisociali.

ART.3 L'estensione proposta nella legge 71 alla dizione bullismo necessita di una definizione dello stesso. Vale la pena ricordare che proprio in questi mesi a livello mondiale si sta ridefinendo il fenomeno del bullismo scolastico basandosi sulle Raccomandazioni del Comitato Scientifico UNESCO sulla prevenzione e il contrasto del bullismo scolastico e del cyberbullismo.

Inoltre non condividiamo l'aver spostato l'attenzione essenzialmente sui profili relativi alle politiche familiari: la prevenzione e il contrasto al bullismo si giocano sul campo dell'educazione ed in particolare sul campo dell'educazione alla cittadinanza anche digitale: molto più appropriata è quindi la collocazione del Tavolo presso il **Ministero dell'istruzione**.

Condividiamo il coinvolgimento dei genitori e del gruppo classe, quanto al potere-dovere del Dirigente di segnalare reati a danno di minori alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, segnaliamo che l'obbligo già esiste, ma riguarda appunto i reati. Un obbligo generalizzato di segnalazione di comportamenti inadeguati, oltre ad essere misura che appare in sé eccessiva e sproporzionata, comporterebbe per i Tribunali un aumento dell'invio ai servizi sociali dei Comuni e ai servizi territoriali del SSN i quali, come è noto, non hanno personale per la presa in carico dei minori a rischio. E' necessario il coinvolgimento dei servizi sociali e sanitari non come alternativa al Tribunale dei minorenni ma come azione preventiva.

- **Art. 5** reca misure di adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria .Segnaliamo la vaghezza e la poca chiarezza dell'introduzione nell'art. 2 dell'impegno della scuola ad "assicurare l'emersione" di episodi di bullismo o cyberbullismo, di abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza; segnaliamo inoltre che accanto all'introduzione nell'art. 5 bis del dovere delle famiglie di collaborare e partecipare a progetti ed attività di prevenzione, andrebbero previsti impegni della scuola riguardo alla organizzazione di attività e progetti di educazione all'affettività, all'inclusione, all'integrazione, alla lotta alle discriminazioni di ogni genere.

-
- **Considerazioni generali**
- Non possiamo non rilevare che modifiche ed emendamenti vengono apportati ad una legge la 71/17, legge però in parte incompiuta e di cui perciò non è stato possibile verificare l'efficacia: incompiuto l'art.3 che prevedeva un piano d'azione; il Codice di co-regolamentazione (art.3 comma 3); il Comitato di monitoraggio.

Andrebbe inoltre aumentato il fondo di contrasto al cyberbullismo istituito presso il MIM (legge di bilancio 2022) . Al Fondo di cui ai commi 671 e 672 possono accedere le associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 maggio 2017, n.71, e in particolare: a) associazioni sportive dilettantistiche; b) associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS)

di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 febbraio 2002, n. 14; c) associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.